



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D'APPALTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE, DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'A.T.S. 22 FINALESE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 28/05/2018 l'amministrazione comunale intende garantire ai cittadini del Comune di Finale Ligure e del territorio dell'ATS Finalese di cui il Comune di Finale Ligure è capofila un servizio sanitario e sociale sempre più puntuale ed efficiente, assicurando la presenza in Finale Ligure di un centro socio sanitario polifunzionale in grado di offrire servizi di assistenza alla cittadinanza sette giorni su sette e di sportelli sociali, convenzionati con associazioni di utilità sociale, e di supporto ai servizi turistici e sportivi.

Nel dettaglio i servizi richiesti e le loro caratteristiche risultano i seguenti:

1. garantire un servizio due giorni su sette finalizzato a favorire l'espletamento dei compiti dei Medici di Medicina Generale mediante un progetto di organizzazione in grado di aggregare le attività dei singoli professionisti operanti sul territorio, in quanto un contesto aggregato di medicina di gruppo è in grado di incentivare la collaborazione con altri colleghi nonché fornire nuovi e migliori strumenti organizzativi;
2. espletamento del servizio a cura di medici di medicina generale convenzionata e garantiscano di non effettuare attività in contrasto con quanto previsto dall'Accordo che disciplina i rapporti con i Medici MMG attualmente in vigore e che gli stessi Medici non violino con il loro operato la disposizione ivi prevista e cioè non esercitano una attività in conflitto di interesse con il S.S.N. e/o S.S.R, ma meglio la integrano e di non svolgere attività comunque in contrasto ovvero in conflitto con gli interessi del S.S.N. e/o S.S.R.;
3. realizzazione delle suddette attività in locali idonei, a disposizione del proponente ed ubicati in Finale Ligure in zona centrale e facilmente accessibile, anche pedonalmente, da parte degli utenti residenti, domiciliati e/o gravitanti nei tre rioni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia, nonché ubicati al piano terra di eventuali palazzi condominiali e/o risultino comunque conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguati a norma di legge;
4. eventuale svolgimento in accordo con A.S.L. 2 Savonese di uno spazio di C.U.P.A per almeno 4 ore in fasce orarie non gestite da A.S.L. 2 Savonese, al fine di evitare sovrapposizioni di servizi, ed eventuali ambulatori specialistici di interesse per la cittadinanza dell'A.T.S. Finalese;
5. messa a disposizione, nell'ambito degli spazi individuati, di almeno un locale per consentire l'organizzazione a cura del Comune di Finale Ligure, per il tramite delle Consulte del Volontariato e dello Sport, delle seguenti attività:
 - segretariato sociale;
 - sportello convenzionato con associazioni di utilità sociale a tutela delle fasce deboli;
 - sportello a supporto dei servizi attinenti all'outdoor e turistici in generale (con particolare attenzione alla prevenzione da incidenti, infortuni e tutela degli sportivi);
6. offerta dell'“Ambulatorio Territoriale” nei festivi e prefestivi, con particolare attenzione al periodo intercorrente dal 01/06 al 31/10 di ogni anno (al fine di garantire un maggiore sostegno ai flussi derivanti dal turismo e in particolare c.d. outdoor e balneare), si richiede l'apertura di un ambulatorio per almeno 7 ore giornaliere per prestazioni mediche ambulatoriali ed infermieristiche di base a carattere di urgenza, aventi un costo massimo di € 15,00 per i residenti di Finale Ligure e nei comuni dell'ATS Finalese ed un massimo di € 25,00 per i non residenti. In base al servizio prestatato in favore dei residenti il personale medico potrà decidere se svolgerlo gratuitamente secondo i parametri e le indicazioni declinate durante la coprogettazione;
7. attivazione di tutte le attività propedeutiche concernenti le autorizzazioni anche sanitarie necessarie all'apertura dell'attività, stipulando i relativi contratti per l'erogazione delle utenze (luce, acqua, gas, telefono collegamento linea web anche negli spazi utilizzati dalle associazioni convenzionate e dal Comune) che saranno per intero a carico dell'affidatario, al pagamento della TARI e altre imposte / tasse, nonché le spese di pulizia, riscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali/pericolosi ecc. relative alla intera attività di cui trattasi, attivando idonee polizze assicurative per R.C.T., infortuni, incendio ecc.;
8. messa a disposizione di personale per la gestione del CUPA;
9. predisposizione di locali per eventuali studi specialistici in conformità alla normativa prevista dal D.P.R. 14.01.1997.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

ART. 2 - DURATA

L'appalto dei servizi in oggetto ha durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del Contratto d'appalto o di consegna anticipata da far risultare a mezzo apposito verbale di consegna anticipata sottoscritto dalle parti, con possibilità di rinnovo del Contratto, alle medesime condizioni in esso previste, per una durata pari a ulteriori dodici mensilità e eventuale proroga per mesi 6 (sei) nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

In ogni caso l'aggiudicatario garantisce il servizio fino al termine della procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, con riconoscimento, da parte del Comune di Finale Ligure, del medesimo corrispettivo/contributo economico mensile.

Essendo prevista l'eventuale consegna anticipata, l'aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Soggetto Attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - CORRISPETTIVO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo che il Comune di Finale Ligure si impegna a versare mensilmente per lo svolgimento del servizio è di € 2.848,36 oltre IVA.

Il valore a base d'asta dell'appalto per l'intera durata contrattuale pari ad anni 1 (uno) è quindi pari a € 34.180,33 oltre IVA.

Tale importo è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori dodici mensilità, il valore complessivo stimato del presente appalto sarà pari a € 68.360,66 oltre IVA.

L'eventuale proroga di mesi 6 (sei) nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto è stimata in ulteriori complessivi € 17.090,16 oltre IVA.

ART. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020, preceduta da avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici tutti da invitare, la quale procedura è da espletarsi tramite la piattaforma telematica "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016., con la sola valutazione dell'offerta tecnica in considerazione della particolare tipologia del servizio che richiede un elevato livello di professionalità nello svolgimento e competenze determinate di carattere tecnico.

La procedura di gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o congrua in relazione all'oggetto del contratto e riservandosi comunque il diritto di non addvenire ad alcuna aggiudicazione

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta nell'ambito della presente procedura telematica i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) b) c) e d) del D.Lgs. 50/2016 ivi compresi i soggetti del terzo settore così come definiti all'art. 4 dal vigente Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa di attuazione (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016).

Ai soggetti che intendono consorzarsi, temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Il candidato deve necessariamente essere iscritto ed abilitato sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.area.regione.lombardia.it, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

1) Requisiti di ordine generale:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici come previsto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; si precisa che le dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) ed al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese dal legale rappresentante devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 (vedi DGUE).
- b) non deve sussistere la condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti generali devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) i requisiti generali devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

2) Requisiti di idoneità professionale:

- a) (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente procedura di gara;
- b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;
- c) (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) possesso di un fatturato minimo annuo "generale" pari almeno ad € 45.000,00, al netto dell'IVA, conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (2020-2021-2022).

Ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante dà atto che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio.

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2020/2022) servizi analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara;
- b) Il concorrente deve disporre delle figure professionali richieste (in particolare medici di base in grado di garantire la continuità del servizio) ai sensi dell'art. 1 punto 2.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alla lettera a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

ART. 6 - OPERATORI DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI

ART. 6.1 - TIPOLOGIA, REQUISITI PROFESSIONALI E QUALIFICA

Per la gestione dei servizi l'aggiudicataria si avvarrà di operatori qualificati e professionalmente formati, in possesso delle qualifiche necessarie al corretto e completo espletamento dei servizi, dei requisiti previsti per esercitare la professione, quale l'iscrizione agli Ordini Professionali ove necessario e previsto.

ART. 6.2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA SUGLI OPERATORI

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga, sollevando il Comune di Finale Ligure da ogni obbligo e responsabilità in merito, a:

- garantire agli operatori utilizzati nell'espletamento del servizio oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare nei confronti degli operatori tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia, dalla normativa vigente;

Ottemperare, verso gli operatori, a tutta la legislazione vigente in materia di contratti di lavoro, oltre che di igiene del lavoro e sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro".

In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni.

L'aggiudicataria prescriverà ai propri operatori, sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto vengano a conoscenza in relazione al proprio servizio ed al segreto diretto alla riservatezza degli utenti.

All'atto dell'affidamento del servizio, l'aggiudicataria dovrà consegnare al Comune l'elenco aggiornato di tutti gli operatori impegnati nel servizio in oggetto, indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impiego. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 7 giorni all'Amministrazione.

ART. 6.3 - OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori:

- dovranno disporre di tessera di riconoscimento e, in attività di servizio, dovranno essere individuabili;
- devono rispettare le disposizioni normative e regolamentari inerenti il Servizio assegnato con particolare riferimento:
 - x al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n. 679 del 27/04/2016;
 - x al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - x alle norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato e dalle disposizioni concordate con il Comune;
- devono svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale;
- devono svolgere la propria prestazione uniformandosi alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale ed alle direttive dall'appaltatrice, con particolare riguardo ai rapporti interpersonali fra operatore e utente del servizio;

Quando un operatore si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve comunque le eventuali penalità alla Ditta di cui al successivo art. 19, l'Amministrazione Comunale informerà il soggetto affidatario motivando il richiamo.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più operatori vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; il soggetto affidatario provvede ordinariamente entro 7



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detti operatori, l'affidataria si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni all'affidataria stessa derivanti dal comportamento degli operatori anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque origine all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del servizio concordate con il Comune.

ART. 6.4 - SOSTITUZIONI DEGLI OPERATORI

Ogni cambiamento o sostituzione dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale, insieme alle generalità, ai requisiti professionali e i titoli posseduti del nuovo operatore, che dovranno corrispondere a quanto previsto dall'articolo 6.1 del presente capitolato.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Dovrà essere prodotto un elaborato con la descrizione completa delle modalità di esecuzione e svolgimento del servizio in oggetto (massimo 30 facciate su formato A4, esclusi eventuali allegati (compresi i curricula) ritenuti utili a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso, dimensione massima 30 facciate su formato A4), finalizzato all'attribuzione del punteggio di seguito dettagliato con l'indicazione della composizione dell'organizzazione aziendale, dei requisiti professionali degli addetti, dell'esperienza acquisita. Dovranno essere documentati, oltreché il possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura, anche la elencazione delle esperienze acquisite in similari/analoghe attività.

L'elaborato dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile riconduzione ad ogni voce prevista.

Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Aggiudicatario.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti elementi:

PROGETTO TECNICO QUALITATIVO massimo punti 70

Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile punti 70.

di cui:

A		Organizzazione destinata allo svolgimento del servizio e modalità organizzative dello stesso		Max 25	
	1	Verranno assegnati massimo 5 punti a ogni elemento organizzativo qualificato per garantire la massima copertura del servizio nell'arco temporale: a) tipologia dello spazio individuato per lo svolgimento del servizio; b) adeguati mezzi strumentali; c) organizzazione; d) copertura del servizio anche in giorni festivi e non lavorativi; e) proposte organizzative migliorative	Max 25		D
B		Qualificazione professionale degli addetti negli ultimi cinque anni		Max 5	
	1	Verrà assegnato 1 punti per ogni anno di servizio svolto da ciascuna figura professionale che si intende preporre al servizio (allegare <i>curricula</i> medici di base)	Max 5		T



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

C		Svolgimento del servizio a favore della cittadinanza		Max 20	
	1	Mq messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi	Max 10		D
	2	Ulteriore sconto praticato ai residenti del week end	Max 10		D
D		Offerte migliorative		Max 20	
	1	Attivazione servizi specialistici, collaborazione rete terzo settore, interventi di prevenzione da incidenti, infortuni e tutela degli sportivi, ore supplementari di apertura del servizio	Max 20		D

Nell'ultima colonna della tabella soprastante sono identificati i criteri secondo la seguente legenda:

- lettera D, vengono indicati i "Punteggi discrezionali", ovverosia i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La commissione, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste delle offerte tecniche, procederà alla valutazione delle relazioni presentate secondo le modalità di seguito riportate.

Ogni singolo commissario attribuirà discrezionalmente, per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo "D" un coefficiente variabile da 0 a 1 relativo ad ogni sub criterio o criterio con un massimo di due decimali. Il coefficiente definitivo verrà calcolato applicando la media dei valori attribuiti da ogni singolo commissario, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà effettuando una valutazione distinta per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo "D" discrezionale in base alla documentazione costituente l'offerta tecnica e contenuta nel Progetto tecnico.

I coefficienti per la valutazione dell'offerta tecnica sono da assegnarsi tenendo conto della seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Eccellente	=	1,00	Mediocre	=	0,50
Buono	=	0,80	Insufficiente	=	0,40
Distinto	=	0,70	Scarso	=	0,20
Sufficiente	=	0,60	Nulla	=	0,00

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito applicando il metodo aggregativo compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio secondo la formula:

$$C(a) = \sum n (W_i * V_{ai})$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, pari alla media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario

$\sum n$ = sommatoria

Nel dettaglio per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente V(a)_i.

Tale valore medio sarà moltiplicato per il valore del punteggio attribuibile per ogni subcriterio, ottenendo così il punteggio relativo a ogni subcriterio.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

Considerato che il criterio C è stato suddiviso in sub-criteri e sub-pesi, il punteggio attribuito ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi verrà riparametrato con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza.

RIPARAMETRAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti all'elemento di valutazione B, utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_{ti} = (\sum_i (B1 + B2) / \sum_{max}(B1+B2)) \times \text{Vot}$$

intendendo:

- P_{ti} = punteggio riparametrato offerta tecnica considerata
- Σ_i = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata
- Σ_{max} = sommatoria punteggi offerta migliore
- Vot = punteggio massimo ammissibile offerta tecnica (pari a 70)

La graduatoria sarà determinata sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente di tutti i parametri sopra riportati.

Non saranno ritenute idonee ai sensi dell'art. 95 co. 8 del Codice dei Contratti le offerte tecnico qualitative che non abbiano raggiunto un minimo di 42 punti su 70, le quali comporteranno pertanto l'esclusione del concorrente senza procedere all'apertura dell'offerta economica.

Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.

PREZZO

massimo punti 30

Offerta economica: punteggio massimo attribuibile punti 30.

L'offerta economica, da formularsi al ribasso sull'importo a base di gara, dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo sosterrà per l'esecuzione del Servizio, come previsto dal presente capitolato.

Il prezzo dovrà essere indicato I.V.A. esclusa.

All'assegnazione del punteggio relativo al prezzo, si procederà in seduta pubblica, successivamente alla valutazione e attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica-qualitativa. Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la Formula del Prezzo Minimo proposta da SINTEL tra le formule di attribuzione del punteggio economico indicate nello specifico manuale di supporto alla Stazione appaltante.

La formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata (cioè quella con il maggior ribasso) ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara.

Trattandosi di procedura per valore economico al ribasso, la formula applicata è la seguente:

$$PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

Si arrotonda alla seconda cifra decimale.

Dove:

- PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 30);
- P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

La Ditta aggiudicataria si impegna, senza eccezione alcuna, oltre che al rispetto degli obblighi previsti dalle altre clausole del presente capitolato, a:

- svolgere le attività di sua competenza secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal presente capitolato, oltre che dal bando e dal disciplinare di gara e dal progetto tecnico presentato;
- indicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Referente locale responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- effettuare comunicazione tempestiva a mezzo PEC, qual ora si verificano delle variazioni ai servizi, al Dirigente Area 1 ed all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure, ai fini dei consequenziali adempimenti autorizzativi;
- garantire il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e contrasto alla pandemia da Sars-Cov2;
- garantire che il personale tutto e i volontari (eventualmente utilizzati) non abbiano a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Sono a carico dell'aggiudicataria gli oneri relativi agli operatori da assegnarsi al Servizio e le coperture assicurative RCT, RCO ed infortuni, a favore dei soggetti fruitori dei servizi.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Il Comune di Finale Ligure si impegna a liquidare, a fronte dei servizi regolarmente forniti e dietro idonea fatturazione, un corrispettivo mensile di € 2.848,36 oltre IVA, secondo le modalità stabilite al successivo art. 12 del presente Capitolato.

ART. 11 - NATURA DEL RAPPORTO

I Servizi vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.

La gestione viene assunta dalla Ditta aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Finale Ligure in ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità.

L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi, nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del Servizio, così come previsto dal presente Capitolato.

ART. 12 - PAGAMENTI



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

L'affidataria dovrà provvedere ad emettere, nei confronti del Comune di Finale Ligure per i servizi di cui al presente capitolato, fatture posticipate con cadenza mensile, corredate da idonea documentazione inviata con separata PEC con la quale si dimostri come il servizio sia stato svolto e si documenti mensilmente il numero di accessi al centro suddivisi per tipologia assistenziale.

Al pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture previa verifica sulla regolarità della prestazione, della regolarità contributiva dell'aggiudicataria e di quanto definito all'art. 14 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture e delle rendicontazioni, l'aggiudicataria non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.

Il mancato rispetto di ogni obbligo retributivo o contributivo formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca all'affidataria alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 13 - QUINTO D'OBBLIGO

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporne al Soggetto Attuatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Soggetto Attuatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Possono essere proposte variazioni o modifiche al contratto dal Soggetto Attuatore, tuttavia queste devono essere obbligatoriamente e preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali senza approvazione dell'Amministrazione Comunale, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Attuatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.10, il Soggetto Attuatore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n.136/10, pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Soggetto Attuatore, quest'ultima deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il Soggetto Attuatore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

ART. 16 - VERIFICHE, CONTROLLI, SOPRALLUOGHI DEL COMUNE

Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo, anche a mezzo di sopralluoghi, sui Servizi affidati, sulla rispondenza dell'attività alle linee dell'Elaborato Tecnico presentato e del presente Capitolato, sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sulla qualità e continuità delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono alla Ditta affidataria dal presente appalto, nonché in generale del rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti. Nel caso di sopralluogo il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tutta la collaborazione, i chiarimenti e la documentazione necessari. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del Soggetto Attuatore un apposito registro. Per ciascuna verifica verrà redatto apposito verbale.

Qualora il Comune di Finale Ligure riscontrasse omissioni o inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC, con obbligo dell'affidatario di eliminare i malfunzionamenti rilevati.

In caso di gravità o recidiva si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 17 - DIVIETI

E' fatto divieto alla Ditta affidataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano come conseguenza al Comune di Finale Ligure per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 18 - PENALITA'

In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e quanto specificato nel presente capitolato o nel contratto stipulato, l'Amministrazione Comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Comunale nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza si applicheranno le penali di seguito esposte:

Per ogni giorno di mancato servizio	€ 500,00 (Euro cinquecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	€ 200,00 (Euro duecento/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Finale Ligure in esecuzione del presente capitolato.	€ 150,00 (centocinquanta/00)

Ad insindacabile facoltà del Committente, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) previa emissione da parte dell'Aggiudicataria di apposita fattura ridotta dell'ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale, e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, la quale deve essere prontamente reintegrata entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Per il ritardato pagamento, l'aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e quindi triplicate.

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, con semplice obbligo di comunicazione scritta, con l'incameramento della cauzione a titolo di penale e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Soggetto Attuatore o di un suo legale rappresentante, il verbale



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Soggetto Attuatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone, il Soggetto Attuatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Si applica in ogni caso l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 20 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ferme restando la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;
- motivi di pubblico interesse;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- eventuali deficienze o negligenze nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune di Finale Ligure, il servizio stesso;
- qualora questa si renda colpevole di frodi;
- cessione, interruzione o sospensione totale o parziale del contratto;
- subappalto;
- sopravvenuta causa di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- altre fattispecie ed inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell'affidamento;
- intervento di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto;
- ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- mancato rispetto in qualsiasi modo degli obblighi assunti con il presente capitolato.

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto, della cui emissione è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. La risoluzione opera dal momento della comunicazione all'affidatario.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione Comunale si riserva infatti la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo quanto dispone l'art. 1672 del c.c., in tal caso sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-bis e 4-ter, e 92 co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta al Soggetto Attuatore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso, il Soggetto Attuatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza poter avanzare ulteriori pretese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione Comunale, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di recesso ai sensi del già menzionato articolo 88 co. 4-ter del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Soggetto Attuatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria") per un importo di € 683,61 pari al 2% del valore base dell'appalto e costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a scelta dell'appaltatore, essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le associate.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

Si fa tuttavia eccezione al suddetto disposto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalle norme europee, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle riduzioni sull'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 co. 7, del D.Lgs. 50/2016; per fruire di dette riduzioni il concorrente deve allegare alla garanzia certificato in originale o copia firmata dal legale rappresentante corredata dal fotocopia del documento di identità dello stesso, ovvero dichiarazione che ne indichi esplicitamente il possesso.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dello stesso art. 93 co. 9, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione stessa.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare una "garanzia definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Fanno carico al il Soggetto Attuatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, spese contrattuali, registrazioni e diritti di segreteria sono a completo carico del soggetto attuatore.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente incarico sono a carico dell'affidatario ed assolti direttamente dallo stesso.

L'affidatario dovrà, pertanto, tenere indenne il Comune di Finale Ligure da qualsiasi eventuale pretesa o azione di propri dipendenti o collaboratori, rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni di sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie sull'applicazione delle norme previste dal Presente Capitolato, che non possano essere risolte in via bonaria fra le parti, saranno devolute al Foro di Savona.

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 conformemente al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, il Comune di Finale Ligure, titolare del trattamento dei dati personali, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- Non potrà comunicare a terzi né diffondere informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato in suo possesso o di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno;
- Non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto.

ART. 26 - NORMA TRANSITORIA FINALE



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa di legge ed ai regolamenti vigenti in materia, i quali devono essere osservati dall'aggiudicataria.